

**Cassa pensione di
Credit Suisse Group (Svizzera)
Regolamento di liquidazione parziale
Aprile 2016**

Art. 1

Disposizioni generali

- 1) Sotto il nome «Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)» [di seguito Cassa pensione] è costituita una fondazione, ai sensi degli artt. 80 segg. CCS, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP, con sede a Zurigo.
- 2) Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento di liquidazione parziale sulla base degli artt. 53b e 53d LPP, 23 LFLP nonché artt. 27g e 27h OPP2.
- 3) In questo regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:

«LPP»

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«OPP 2»

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«LFLP»

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«Assicurati»

I dipendenti assicurati dalla Cassa pensione.

«Beneficiari di rendite»

Persone che percepiscono rendite di vecchiaia, per superstiti, divorziati o d'invalidità dalla Cassa pensione.

«Destinatari»

Assicurati, beneficiari di rendite e altri possibili aventi diritto in base all'atto di fondazione.

«Datore di lavoro»

La fondazione e altre società collegate.

- 4) I riferimenti a persone, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito, si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Art. 2

Condizioni per una liquidazione parziale

- 1) Le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte se:
 - a) in caso di riduzione dell'organico, se almeno il 10% degli assicurati esce dalla Cassa pensione;
 - b) in caso di ristrutturazione di un'impresa, se almeno il 5% degli assicurati esce dalla Cassa pensione; oppure
 - c) se il contratto d'affiliazione viene sciolto.
- 2) Per ristrutturazione si intende la fusione, chiusura, vendita, delocalizzazione o qualsiasi altra trasformazione di ambiti operativi della ditta.
- 3) Le partenze volontarie degli assicurati non sono considerate un effetto della liquidazione parziale. I pensionamenti non sono considerati uscite. L'uscita è considerata involontaria se:
 - a) il rapporto di lavoro di un assicurato viene disdetto dal datore di lavoro e al dipendente non viene offerto un impiego equivalente; oppure se
 - b) l'assicurato disdice il rapporto di lavoro al fine di prevenire una prevedibile disdetta da parte del datore di lavoro.
- 4) Sono interessati da una liquidazione parziale di cui al precedente art. 2 cpv. 1 lett. b e c (ristrutturazione dell'affiliazione o scioglimento del contratto d'affiliazione) anche i beneficiari di rendite affiliati ovvero assegnati al ramo da scorporare, che lasciano la Cassa pensione. A tal proposito la base è costituita dal relativo contratto d'affiliazione. Sono fatte salve eventuali altre disposizioni contrattuali con la Cassa pensione.

- 5) Il datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente la Cassa pensione in merito a fattispecie che possono soddisfare i presupposti per la liquidazione parziale e a mettere a disposizione della stessa tutti i dati necessari per eseguire la liquidazione parziale.

Art. 3

Giorno di riferimento della liquidazione parziale

- 1) Il giorno di riferimento della liquidazione parziale è determinato dal giorno in cui termina la riduzione del personale o dal termine di disdetta (fine del termine di preavviso) del contratto d'affiliazione. Il Consiglio di fondazione stabilisce il momento o il periodo determinante per definire la cerchia degli interessati in funzione dell'evento e delle uscite degli assicurati. Per determinare quando abbia inizio la riduzione o ristrutturazione rilevante ci si basa sul piano di riduzione dei posti di lavoro del datore di lavoro. In assenza di un piano di riduzione dei posti di lavoro, fa fede il momento in cui il datore di lavoro informa i lavoratori in merito alle necessarie misure che interessano il personale.
- 2) Se il giorno di riferimento della liquidazione parziale non cade alla data di chiusura del bilancio, quest'ultima è fissata al 31 dicembre precedente la data della liquidazione parziale.

Art. 4

Determinazione dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione nonché di un'eventuale copertura insufficiente

- 1) La Cassa pensione allestisce un bilancio di liquidazione parziale al giorno di riferimento della liquidazione parziale. Le basi per la determinazione dei fondi liberi, del diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione, nonché di un'eventuale copertura insufficiente sono costituite dal bilancio attuariale allestito dal perito in materia di previdenza professionale nonché dal bilancio commerciale allestito e verificato secondo le norme Swiss GAAP RPC 26. È fatto salvo il seguente cpv. 2.
- 2) È prevista la costituzione di accantonamenti per consentire la prosecuzione delle attività della fondazione. In caso di liquidazione parziale è compito del perito in materia di previdenza professionale stabilire il genere e l'importo degli accantonamenti.
- 3) Se tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi gli attivi o i passivi della Cassa pensione fanno registrare una variazione che supera il 5%, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione e i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.

Art. 5

Diritto ai fondi liberi

- 1) Per determinare la quota di fondi liberi degli assicurati fa stato per l'80% il capitale di previdenza e per il 20% il periodo di contribuzione. Per i beneficiari di rendite, è determinante il 20% dei fondi liberi individuali e l'80% del capitale di previdenza. Nella determinazione della percentuale dei fondi liberi, il capitale di previdenza corrisponde al capitale di previdenza individuale.
- 2) Le prestazioni di libero passaggio conferite, i versamenti unici, i riscatti o gli accrediti aggiuntivi, i rimborsi di prelievi anticipati PPA e le quote della prestazione d'uscita del coniuge divorziato, se conferiti entro dodici mesi prima del giorno di riferimento della liquidazione parziale, non vengono presi in considerazione per determinare la quota dei fondi liberi. I prelievi anticipati PPA e i pagamenti in seguito a divorzio avvenuti negli ultimi dodici mesi antecedenti il giorno di riferimento della liquidazione parziale vengono inclusi nel calcolo della quota di fondi liberi.
- 3) Il diritto ai fondi liberi viene concesso di norma a livello individuale. In caso di trasferimento collettivo, il Consiglio di fondazione può tuttavia stabilire che i fondi liberi vengano trasferiti al nuovo istituto di previdenza in maniera parzialmente o interamente collettiva.
- 4) Se la Cassa pensione deve fornire prestazioni pensionistiche per singoli destinatari dopo l'erogazione dei fondi liberi, essa ha diritto al rimborso dei fondi liberi in misura proporzionale oltre che delle prestazioni di libero passaggio corrisposte.

Art. 6

Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione

- 1) In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione. Tuttavia il diritto agli accantonamenti sussiste solo nella misura in cui vengano trasferiti anche i rischi attuariali. Il diritto alle riserve di fluttuazione corrisponde in misura proporzionale al diritto al capitale di risparmio e di previdenza.
- 2) Viene tenuto in debita considerazione l'importo che il collettivo uscente ha versato per la formazione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione.
- 3) Non sussiste alcun diritto ad accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.
- 4) Se la Cassa pensione deve fornire prestazioni pensionistiche dopo l'erogazione delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici, essa ha diritto al rimborso delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici oltre che della prestazione di libero passaggio corrisposta.

Art. 7

Calcolo di un disavanzo

- 1) Se nel giorno di riferimento della liquidazione parziale la Cassa pensione presenta una copertura insufficiente, le prestazioni d'uscita degli assicurati e i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite vengono ridotti in funzione del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2. La base della decurtazione è formata dal capitale di previdenza dei beneficiari di rendite ovvero dalla prestazione d'uscita di cui all'art. 5 cpv. 2. Gli averi di vecchiaia in base al minimo LPP non possono essere decurtati.
- 2) Se le prestazioni d'uscita e i capitali di previdenza non decurtati sono già stati corrisposti, la quota versata in eccesso deve essere rimborsata.
- 3) La Cassa pensione può decurtare provvisoriamente le prestazioni d'uscita individuali, se si profila una liquidazione parziale e si presume che la Cassa pensione presenti una copertura insufficiente. La decurtazione provvisoria vale solo per gli assicurati che saranno prevedibilmente interessati dalla liquidazione parziale e deve essere espressamente definita come tale. Al termine della procedura di liquidazione parziale la Cassa pensione allestisce un conteggio definitivo accreditando l'eventuale differenza più gli interessi. La persona assicurata è tenuta a rimborsare le prestazioni d'uscita pagate in eccesso più gli interessi concessi.

Art. 8

Uscita collettiva e individuale

- 1) Un'uscita collettiva presuppone il trasferimento di un ramo di attività, in cui almeno dieci assicurati passano collettivamente a uno stesso nuovo istituto di previdenza. In tutti gli altri casi si tratta di un'uscita individuale.
- 2) In caso di uscite collettive, le prestazioni d'uscita, gli eventuali fondi liberi e un diritto proporzionale alle riserve di fluttuazione e agli accantonamenti tecnici sono versati al nuovo istituto di previdenza in contanti o in titoli. L'uscita collettiva viene regolamentata in un contratto di cessione, ove possibile.

Art. 9

Procedura

- 1) La Cassa pensione informa i destinatari puntualmente in merito alla liquidazione parziale e concede loro la possibilità di prendere visione del bilancio commerciale e attuariale determinante, nonché del piano di ripartizione. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione, i destinatari hanno diritto di presentare al Consiglio di fondazione un ricorso scritto e motivato. Il Consiglio di fondazione deve sollevare opposizione entro un congruo termine.
- 2) Entro 30 giorni dal ricevimento dell'opposizione del Consiglio di fondazione, i destinatari hanno diritto di far verificare e giudicare dall'autorità di vigilanza competente i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.
- 3) Si procede alla liquidazione parziale qualora:
 - a) non venga sollevata opposizione al Consiglio di fondazione entro il termine di 30 giorni;
 - b) l'autorità di vigilanza confermi per iscritto di non aver ricevuto richiesta di pronunciarsi sull'opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'opposizione;
 - c) sussista una disposizione dell'autorità di vigilanza passata in giudicato; oppure

- d) non venga riconosciuto l'effetto sospensivo del ricorso presentato contro la disposizione dell'autorità di vigilanza.
- 4) Durante la procedura di liquidazione parziale, non vengono calcolati interessi sui fondi liberi attribuiti collettivamente o individualmente né sugli accantonamenti e le riserve di fluttuazione spettanti di diritto. Una volta conclusa in via definitiva la procedura, decorso un termine di 30 giorni subentra un obbligo di pagamento di interessi di mora da parte della Cassa pensione. Gli interessi di mora vengono determinati in base all'art. 26 cpv. 2 LFLP.
- 5) Le prestazioni d'uscita e i capitali di previdenza dei destinatari uscenti vengono remunerati dopo la scadenza al tasso d'interesse LFLP. Se vi è la probabilità di una liquidazione parziale in combinazione con una copertura insufficiente, le prestazioni d'uscita e i capitali di previdenza dei destinatari interessati possono essere decurtati congruamente. Dopo che la liquidazione parziale è passata in giudicato vengono versati gli eventuali arretrati a partire dalla data di scadenza in base al tasso d'interesse LFLP.
- 6) La società di revisione della Cassa pensione conferma la regolare esecuzione della liquidazione parziale nel quadro della rendicontazione annuale ordinaria. La conferma viene pubblicata nell'allegato al bilancio.

Art. 10

Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 14 aprile 2016 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente tramite delibera del Consiglio di fondazione in vigore.
- 2) Esso sostituisce l'attuale Regolamento di liquidazione parziale del 17 dicembre 2012.
- 3) Il regolamento è redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo tedesco e la traduzione in una lingua diversa, fa stato il testo tedesco.
- 4) Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Zurigo, 14 aprile 2016

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess
Presidente del Consiglio di fondazione

Thomas Isenschmid
Vicepresidente del Consiglio di fondazione



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Casella postale

CH-8070 Zurigo

www.credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2016 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società a essa collegate.
Tutti i diritti riservati.